

COMUNE DI BRENO

REGOLAMENTO E MODALITA' PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi", nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, turistico, di interesse generale e senza fini di lucro.

Vengono inoltre disciplinato l'istituzione e la tenuta dell'Elenco dei Beneficiari di provvidenze di natura economica istituito ai sensi del D.P.R. 7/4/2000 n° 118.

Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, di significativa durata temporale - annuale o ultra annuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Restano altresì in vigore le norme comunali che regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale nonché forme di contribuzione che per legge, per altre fonti regolamentari o di pianificazione generale, sono specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni.

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE

Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento gli interessati dovranno, di norma, presentare domanda entro i termini sotto indicati al fine di permettere all'Ente Comunale la necessaria programmazione delle poste di bilancio.

L'Amministrazione Comunale, in sede di erogazione dei contributi, è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio

I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune può disporre la revoca del contributo ed il ritiro totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

La mancata restituzione di contributi già liquidati nei casi di cui al precedente comma comporta, oltre a eventuali azioni legali per il recupero coatto degli stessi contributi, l'esclusione dei soggetti interessati da qualsiasi ulteriore beneficio economico da uno a tre anni o fino al rinnovo delle relative cariche sociali, previa deliberazione della Giunta Comunale.

L'eventuale provvedimento di diniego o di non accoglienza della richiesta di contributo è assunto dall'Assessore e dal Dirigente competente e verrà comunicato direttamente al richiedente.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI EROGABILI

I contributi possono essere erogati come:

- 1. sovvenzioni per favorire l'attività ordinaria e continuativa (contributo ordinario);
- 2. contributi per sostenere singole iniziative in cui si evidenzi un interesse pubblico e che rivestano carattere di straordinarietà rispetto alle attività di cui al precedente punto 1 (contributo straordinario);
- 3. vantaggi economici riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente.
- 4. elargizioni per il rispetto di convenzioni in atto con l'Amministrazione Comunale per la gestione associata di attività di interesse comune;
- 5. patrocinio del Comune.

ART. 4 – SOVVENZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE

Possono accedere a questo tipo di contributo le associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano dotate di regolare statuto o atto costitutivo o accordo degli aderenti formalizzato almeno con scrittura privata registrata;
- b) risultino iscritte al registro regionale del volontariato;
- c) siano emanazione e/o organismo locale di organizzazione provinciale o regionale, iscritta al registro regionale del volontariato;
- d) siano riconosciute con Decreto del Presidente della Repubblica o della Regione;
- e) siano istituite con legge dello Stato o della Regione;

La somma stanziata a bilancio per questo tipo di contributo è suddivisa tra le associazioni richiedenti sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale.

Per ottenere la concessione di contributi finanziari a sostegno della propria attività ordinaria, le associazioni dovranno presentare domanda su apposito modulo, entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

- a) Una relazione contenente la descrizione, degli obiettivi e della finalità dell'attività che si intende svolgere nell'anno per la quale si chiede il contributo;
- b) Una copia dello statuto se non presentato in precedenza o in caso di variazione dell'originale già depositato;
- c) L'ultimo conto consuntivo approvato;
- d) Eventuale modello EAS;
- e) Ogni altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI SINGOLE INIZIATIVE O ATTIVITÀ

Sono ammesse a contributi le seguenti attività:

- a) Iniziative intese alla promozione del turismo;
- b) La formazione e l'educazione musicale attraverso corsi di tipo bandistico e corale e realizzati da associazioni musicali regolarmente costituite;
- c) Iniziative intese alla promozione e diffusione della disciplina e pratica sportiva;
- d) Iniziative intese alla incentivazione di manifestazioni a carattere culturale, artistico, delle tradizioni popolari e folkloristiche;
- e) Rassegne e festival di particolare rilevanza per il livello culturale dei programmi, realizzati da organismi dotati di adeguate strutture organizzative;
- f) Attività di recupero ed espositive volte alla valorizzazione del patrimonio storicoculturale;
- g) Le attività informative (editoriali, congressuali ecc.) svolte sulla base di programmi concordati con gli Istituti intesi a favorire la promozione della cultura;
- h) Attività legate all'educazione e all'impegno civile;
- i) Iniziative intese alla tutela e promozione dei diritti umani.

Le erogazioni dei contributi verranno stanziate in una unica sessione, di conseguenza le richieste, redatte su apposita modulistica, devono essere presentate al Comune entro il 31 marzo di ogni anno e devono indicare, con riferimento alla singola iniziativa:

- *a) dettagliata descrizione dell'attività in questione;*
- b) il nominativo del responsabile;
- c) i destinatari;
- d) il periodo e la modalità di attuazione;

- e) l'eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati;
- f) le previsioni di spesa ed i relativi mezzi finanziari disponibili;
- g) altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell'iniziativa (es. progetto, materiale di stampa).

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO DI PATRIMONIO COMUNALE

Ai sensi degli articolo 3 del presente regolamento, il Comune può concorrere, previa richiesta, alla realizzazione di iniziative ed attività anche con:

- la concessione, gratuita o agevolata, dell'uso temporaneo di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature di proprietà comunale;
- la prestazione di servizi, di attività comunali o di collaborazioni organizzative economicamente valutabili.

E' esclusa ogni responsabilità del Comune nei confronti dei terzi per l'uso che viene fatto dei beni e/o servizi concessi ai fini dell'esercizio di attività e per l'organizzazione di manifestazioni; a tal fine, è facoltà del Comune richiedere al soggetto beneficiario l'attivazione di specifiche polizze assicurative a copertura della responsabilità civile. Il soggetto beneficiario delle attrezzature e dei beni mobili deve ritirare gli stessi, anche tramite suo delegato, nel giorno e nel luogo concordato con il responsabile del competente ufficio comunale; nel caso di servizi, i termini e le modalità di erogazione degli stessi andranno preventivamente concordati con il dirigente o funzionario competente per materia. Il soggetto beneficiario provvede a custodire in luogo opportuno il materiale ricevuto, ad utilizzarlo con le dovute cautele e la massima diligenza, a riconsegnarlo non appena terminata l'esigenza d'utilizzo e, comunque, non oltre il termine ultimo fissato nel Il responsabile dell'ufficio, al momento della restituzione del provvedimento concessorio. materiale, verifica l'integrità e la consistenza dello stesso; qualora tale verifica dia esito negativo, il soggetto beneficiario è tenuto al risarcimento integrale dei danni causati al Comune, anche se conseguenti a comportamenti di terzi. A tal fine il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve impegnarsi per iscritto ad adottare tutte le dovute cautele nella conservazione e nell'utilizzo dei beni, e, nel caso di servizi, ad utilizzare gli stessi esclusivamente per lo scopo in ordine al quale gli sono stati concessi, impegnandosi altresì a risarcire al Comune tutti gli eventuali danni e a tenerlo indenne da eventuali richieste di risarcimento danni, ivi comprese le spese legali, che al Comune dovessero pervenire da terzi in ragione dell'utilizzo dei beni e/o servizi effettuato dal concessionario. A tal proposito si fa espresso rinvio, per la disciplina di dettaglio e la definizione di eventuali tariffe, agli specifici atti adottati dalla Giunta comunale.

La domanda per la concessione di tali forme di sostegno deve essere presentata almeno trenta giorni prima, se riguarda beni immobili, ed almeno quindici giorni prima, se riguarda beni mobili o servizi, rispetto alla loro attivazione, fatti salvi casi eccezionali, congruamente motivati in ordine all'urgenza.

Nel provvedimento di concessione viene quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico concesso dal Comune per la prestazione di servizi, di attività comunali o di collaborazioni organizzative.

Nella domanda per la concessione in uso di spazi di proprietà comunale vanno specificati gli spazi richiesti, la data e la fascia oraria di utilizzo, la descrizione sintetica dell'iniziativa, il nominativo del

referente responsabile e l'impegno a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che il locale può ospitare a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. In caso di richieste concomitanti, di norma la priorità è determinata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare in qualunque momento, per motivi istituzionali, la concessione oggetto del presente articolo.

ART. 7 - PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune all'iniziativa presentata e può venire concesso gratuitamente per iniziative di interesse pubblico, con provvedimento del Sindaco a seguito di domanda debitamente documentata.

L'attribuzione del patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso deve essere prioritario rispetto ad altri riconoscimenti.

Fatto salvo il contributo richiesto ed eventualmente concesso, l'attribuzione del patrocinio non comporta benefici economici o agevolazioni a favore delle manifestazioni, iniziative o progetti patrocinati.

Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'amministrazione.

ART. 8 – CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione del contributo può avvenire:

- a) attraverso l'assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato;
- b) mediante l'assunzione diretta da parte del Comune di parte spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa in base al rendiconto delle spese.

Salvo che per il contributo ordinario, di cui al punto 4 del presente regolamento, la liquidazione avverrà dopo l'attuazione dell'iniziativa in base al rendiconto delle spese ed alla verifica della coerenza dello svolgimento con il progetto esposto nella richiesta.

L'accoglimento delle richieste di contributo è legata ai seguenti principi:

- a) rilevanza dell'iniziativa ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica della comunità Brenese, nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente in relazione alla rappresentatività del soggetto proponente, al risultato ipotizzato e ai destinatari;
- b) coerenza dell'iniziativa con le finalità previste dall'Amministrazione comunale nella relazione previsionale e programmatica dell'anno di competenza;
- c) promozione di iniziative coordinate con gli uffici comunali o gruppi di lavoro promossi dal Comune di BRENO.

L'erogazione dei contributi avverrà in relazione anche alle seguenti caratteristiche dei soggetti proponenti:

- a) associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più di una annualità consecutiva, anche grazie all'apporto del contributo comunale dimostrando buona solidità culturale e rappresentatività sociale, complessità dell'organizzazione, crescita culturale sia in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo regionale e nazionale sia in termini di incremento di soci sia con la creazione di strutture stabili nel territorio in grado di assicurare servizi socio culturali o abbiano svolto attività collaterali di didattica e di ricerca;
- b) associazioni e società sportive che hanno organizzato o promosso manifestazioni ricorrenti di alto tasso tecnico, spettacolare e di grande rilevanza sportiva e sociale;
- c) associazioni, cooperative e altri organismi costituiti legalmente con atto pubblico e di nuova costituzione che presentino iniziative e progetti di particolare significato culturale, sportivo e sociale per la comunità.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il responsabile del servizio competente, provvederà all'istruttoria delle richieste pervenute al fine di sottoporle alla valutazione della Giunta Municipale.

Nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi precedentemente illustrati, i contributi e i benefici economici vengono normalmente concessi, in via prioritaria, ad associazioni ed organismi con sede o continuativamente operanti nel territorio comunale e, in subordine, ad associazioni ed organismi promotori di iniziative o attività che intendono valorizzare uno dei settori oggetto del presente articolo, di particolare interesse per il territorio comunale.

L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tener conto anche di altre eventuali benefici e agevolazioni concesse a qualsiasi titolo dal Comune di Breno o da altri Enti;

Tutte le richieste saranno esaminate compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

In conformità alle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Comunale, a consuntivo dell'attività svolta si provvederà, mediante determinazione del dirigente responsabile del servizio alla liquidazione dei contributi.

In casi particolari, potrà essere erogato un acconto sul contributo, non superiore al 50% del contributo stesso. Il saldo sarà effettuato a conclusione dell'attività finanziata, previa presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione finale circa l'attività svolta e i risultati ottenuti;

La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui sopra.

In casi particolari, specificatamente motivati, possono essere riconosciuti contributi straordinari anche a persone fisiche per le attività elencate nel presente regolamento.

ART. 9 - CONTRIBUTI EROGABILI D'UFFICIO

La Giunta Comunale ha facoltà di erogare in qualsiasi momento contributi e benefici economici, sussistendone la copertura finanziaria, indipendentemente dalle richieste pervenute nei termini di cui agli articoli precedenti, previa specifica motivazione, per manifestazioni, progetti, iniziative o attività ritenute di particolare rilievo non preventivabili o programmabili.

ART. 10 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO

Ai soggetti che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Ai richiedenti che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

ART. 11 - CONTRIBUTI PLURIENNALI

Il Comune può assegnare contributi anche per specifici programmi o progetti di durata pluriennale. Nella valutazione dei programmi e dei progetti, l'amministrazione dà priorità a quelli che presentano elementi di collegamento con la programmazione e l'attività comunale.

ART. 12 - PUBBLICAZIONI

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta del Registro dei Beneficiari, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

Il Registro è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la diffusione del presente regolamento e la consultazione del Registro dei Beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio, consentendone l'accesso anche per via telematica.

ART. 13 - ABROGAZIONE

Il presente regolamento per l'erogazione di contributi abroga il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 29 del 20.12.2006.